

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 29 APRILE 1971

(55^a seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Coordinamento:

« Provvedimenti per il personale docente delle Università » (1527) (D'iniziativa dei senatori Bloise e Castellaccio):

PRESIDENTE	Pag 978, 979
BERTOLA, relatore	978
CODIGNOLA	979
GATTI CAPORASO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	979

IN SEDE REDIGENTE

Rinvio del seguito della discussione congiunta:

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia » (22) (D'iniziativa dei senatori Codignola ed altri);

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia » (279) (D'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri);

« Norme per una sperimentazione creativa di una nuova "Biennale" di Venezia » (526) (D'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri);

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" » (576) (D'iniziativa dei senatori Caron ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 980, 981
GATTI CAPORASO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	980, 981
GIANQUINTO	980
CODIGNOLA	981
DE ZAN, relatore	981
PREMOLI	981

La seduta inizia alle ore 16,50.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bertola, Bonazzola Ruhl Valeria, Carraro, Castellaccio, Codignola, Dinaro, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Piovano, Premoli, Romano, Rossi, Russo, Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, il senatore Limoni è sostituito dal senatore Piccolo.

A norma dell'articolo 24, secondo comma, è presente il senatore Gianquinto.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elena Gatti Caporaso.

Z A C C A R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Coordinamento del disegno di legge:

« Provvedimenti per il personale docente delle Università » (1527), d'iniziativa dei senatori Bloise e Castellaccio

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca, in sede deliberante, il coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale docente delle Università » d'iniziativa dei senatori Bloise e Castellaccio.

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente adunanza del 23 aprile scorso, nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge, su proposta del senatore Codignola, per tener conto dei prevedibili tempi parlamentari di approvazione del provvedimento, la Commissione decise di sostituire il termine del 31 marzo 1971, previsto dal proponente del disegno di legge stesso per la presentazione delle domande di proroga degli incarichi, con un termine « elastico »: il quindicesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento.

In pratica, le domande di proroga, se l'iter legislativo procederà rapidamente, potranno essere presentate almeno fino a tutta la seconda decade del prossimo maggio: senonchè, entro il 15 maggio gli organi accademici devono deliberare, a norma delle vigenti disposizioni, sul conferimento degli incarichi di carattere ordinario (articolo 9, primo comma, della legge n. 62 del 1967). Pertanto, senza un idoneo raccordo con tale disposto, l'intero dispositivo sulla proroga in parola potrebbe diventare inapplicabile. Infatti,

quando scadrà il termine per la presentazione delle domande di proroga (come si è detto, prevedibilmente fra il 20 e il 31 maggio) gli organi accademici dovranno avere già deliberato sul conferimento di tutti gli incarichi per l'anno accademico 1971-1972 ed in conseguenza di ciò le domande di proroga non potranno essere accolte, per mancanza di incarichi da conferire.

Come se ne deduce, l'ipotesi ora configurata comporta una conseguenza che appare inconciliabile con lo scopo del provvedimento, e contraria alla volontà che chiaramente e unanimemente si è qui manifestata da parte di tutta la Commissione.

Per tali motivi, in osservanza delle norme regolamentari, mi sono assunta la responsabilità di proporre alla Commissione una modifica integrativa, che, nel sostanziale rispetto delle decisioni già prese, renda il dispositivo in parola applicabile secondo gli effettivi intendimenti della Commissione stessa.

Si tratta, infatti, di assicurare l'indispensabile coordinamento dei termini relativi alle procedure di conferma con quelli attinenti al conferimento *ex novo* degli incarichi mediante l'inserimento, alla fine del secondo comma dell'articolo 1, delle seguenti parole aggiuntive: « e per il conferimento degli incarichi non prorogati gli organi accademici deliberano entro quarantacinque giorni dalla predetta data ».

In tal modo, compiute le procedure attinenti alle domande di conferma, gli organi accademici, relativamente all'anno accademico 1971-1972, potranno disporre di altri trenta giorni per deliberare riguardo ai nuovi incarichi.

B E R T O L A , relatore. Il Presidente ha chiaramente illustrato i termini della questione ed io concordo con la sua proposta. Nell'approvare l'articolo 1, nella precedente riunione abbiamo trascurato di considerare, per un'omissione di fatto, la situazione che si veniva a creare relativamente al concorso dei due tipi di termini che logicamente debbono trovarsi l'uno rispetto all'altro in un rapporto di successione nel tempo e non di contemporaneità, che può far correre il ri-

schio che rimangano vacanti degli incarichi per scadenza di termini.

Ecco la ragione per cui il nostro Presidente ci propone ora di inserire relativamente al prossimo anno accademico, una clausola che coordini i termini di conferimento per incarico dei posti rimasti vacanti dopo le conferme con quelli previsti per queste ultime. Si propone che gli organi accademici abbiano ancora un mese di tempo per poter assegnare i posti degli incarichi vacanti.

Per parte mia, vi è pieno assenso con la proposta del Presidente, che viene a riparare ad una manchevolezza che ci era sfuggita e che avrebbe interferito negativamente nella applicazione della legge proposta.

CODIGNOLA. Il termine proposto dal Presidente potrebbe forse essere abbreviato.

PRESIDENTE. In un contatto avuto nelle vie brevi col Ministro della pubblica istruzione, ho segnalato questo particolare riguardante la concordanza dei termini da fissare nel disegno di legge ed egli mi ha risposto di condividere pienamente la necessità di questo coordinamento suggerendo di fissare il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

GATTI CAPORASO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Confermo che il Governo è d'accordo sulla proposta del termine di quarantacinque giorni nel senso suggerito dal presidente Russo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni passiamo alla votazione.

Metto ai voti il testo coordinato dell'articolo 1, di cui do lettura:

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Fino all'anno accademico che precederà quello di prima applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, agli incaricati di insegnamento ufficiale nelle Università

e negli istituti di istruzione universitaria per i due anni accademici immediatamente precedenti, l'incarico è prorogato per il successivo anno accademico, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo. Per gli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico precedente. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari ordinari, straordinari o aggregati ».

Per gli incarichi relativi all'anno accademico 1971-72, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma sopra riportato è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e per il conferimento degli incarichi non prorogati, gli organi accademici deliberano entro quarantacinque giorni dalla predetta data.

Per l'anno accademico 1971-72, qualora l'insegnamento conferito per incarico venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento o per chiamata, il professore incaricato è destinato dalla facoltà al raddoppiamento del corso o, col suo consenso, ad altro corso di materia affine, e conserva la retribuzione anche qualora l'incarico risulti, ai sensi delle norme vigenti, in soprannumero rispetto ai corsi da retribuire.

A modifica di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, e fino all'applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, all'assistente universitario di ruolo con incarico retribuito di insegnamento ufficiale, il congedo è concesso per un periodo anche superiore ai tre anni accademici.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo insieme il testo coordinato del disegno di legge.

(È approvato).

IN SEDE REDIGENTE

Rinvio del seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia » (22), d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri;

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia » (279), d'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri;

« Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia » (526), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri;

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (576), d'iniziativa dei senatori Caron ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia », d'iniziativa dei senatori Codignola, Ferroni, Caleffi e Tolloy; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia », d'iniziativa dei senatori Pellicanò, Di Prisco, Albarello, Baldini, Filippa, Masciale, Tomassini, Preziosi, Menchinelli, Raia, Cuccu e Li Vigni; « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova « Biennale di Venezia », d'iniziativa dei senatori Gianquinto, Renda, Fabiani, Venanzi, Romano, Bertoli, Bonazzola Ruhl Valeria, Pirastu, Borsari e Li Causi; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » d'iniziativa dei senatori Mazzarolli, Oliva, Baldini, Dal Falco, Montini, Limoni, Forma, Segnana, Dal Canton Maria Pia, Tiberi, Dalvit, Carraro, Del Nero, Cerami, Bartolomei, Perrino, Coppola e Valsecchi Pasquale.

G A T T I C A P O R A S O , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Com'è noto, la « Biennale » di Venezia svolge un'attività complessa, a cui fa fronte in parte con i contributi del Ministero della pubblica istruzione e in parte con quelli del Ministero del turismo e dello spettacolo; l'ente è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riguardo agli aspetti finanziari dello statuto, il Governo tiene a precisare che è stato provveduto allo stanziamento e che è in corso la ripartizione dei fondi fra la Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri ed i due predetti ministeri.

In attesa che sia definita tale ripartizione, sono stato incaricato di riferire che il Ministro Misasi prega la cortesia della Commissione di voler concedere un breve rinvio della discussione dei disegni di legge all'ordine del giorno, ritenendo di poter fornire precise comunicazioni nel corso della prossima adunanza della Commissione stessa.

G I A N Q U I N T O . Pur non opponendomi alla richiesta di rinvio avanzata dalla rappresentante del Governo, debbo protestare contro la richiesta medesima; già dallo scorso mese di dicembre il comitato ristretto concluso, si può dire, i propri lavori, portando a termine l'incarico ricevuto dalla Commissione di approntare lo schema di un nuovo testo di statuto per la Biennale veneziana. Manca soltanto qualche limatura formale.

Riguardo all'assegnazione degli stanziamenti, è chiaro che il Governo non solo è in ritardo, ma è in colpevole ritardo; la Biennale per tutto l'anno corrente è stata costretta a funzionare malamente, sulla base del vecchio statuto e con una gestione commissariale. Per tali motivi si può affermare che l'ente è nel pieno di una crisi, sentita non solo dalla generalità dei veneziani, ma anche da tutti gli artisti interessati. S'impone pertanto la necessità di procedere con estrema urgenza all'approvazione del disegno di legge sul nuovo statuto, per poter provvedere senza altre remore al rinnovo delle strutture dell'ente.

Mi auguro che questo sia l'ultimo rinvio che viene richiesto da parte del Governo: deve risultare ben chiaramente che è il Governo che lo chiede.

Aggiungo infine che rimango sorpreso da alcune dichiarazioni fatte ora dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Secondo il testo che abbiamo elaborato, la Biennale non dipenderà nè dal Ministero della pubblica istruzione, nè da quello per il turismo e lo spettacolo, nè dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Abbiamo delineato una Biennale nuova, con ordinamento auto-

nomo. Quindi lo spirito (perchè le dichiarazioni del Sottosegretario hanno valore politico) con cui il Governo deve decidere il finanziamento dev'essere analogo, e cioè nel senso che l'attività della Biennale non dovrà dipendere dal Potere esecutivo: l'attività dell'ente deve liberamente essere definita dai suoi organi costitutivi democraticamente eletti, senza ingerenza governativa. Il finanziamento del Governo deve rispettare questa autonomia, che è sanzionata nello schema di statuto che abbiamo già elaborato e consegnato alla Commissione.

P R E M O L I . Devo dichiararmi anch'io insoddisfatto per il ritardo con cui il Governo adempie agli impegni assunti, ed in questo mi associo al collega, senatore Gianquinto; tengo però a precisare che il mio Gruppo non accetta neppure le conclusioni della sottocommissione per quanto riguarda le nuove strutture dell'ente, ed in modo particolare la composizione del consiglio di amministrazione.

D E Z A N , relatore. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo. Devo però sottolineare che il comitato ristretto ha ultimato i suoi lavori da oltre tre mesi e che in questo periodo il Governo avrebbe potuto benissimo predisporre il finanziamento e concordare i punti di vista dei diversi dicasteri interessati. Questo ritardo è quindi scarsamente giustificabile di fronte agli ambienti culturali interessati, dai quali, e soprattutto da Venezia, giungono continue pressioni, a mio parere, più che giustificate.

Accetto quindi il rinvio purchè esso risulti estremamente limitato nel tempo, e non superi la metà del mese di maggio. Decorso tale periodo mi sentirò in dovere di chiedere nuovamente al Presidente di mettere all'ordine del giorno il provvedimento, in modo da consentirne una discussione immediata.

C O D I G N O L A . Mi associo a quanto detto dai colleghi; questo è davvero un caso limite della lentezza governativa. Prego l'onorevole Sottosegretario di farsi interprete presso il Ministro della esigenza che al più presto il provvedimento venga esaminato.

G A T T I C A P O R A S O , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei assicurare la Commissione che il Ministero ha già predisposto la riunione interministeriale di cui ho parlato; stiamo aspettando la convocazione che spetta alla Presidenza del Consiglio. I passi necessari da parte nostra sono stati fatti; faremo ora il resto il più celermente possibile.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, la richiesta dell'onorevole Sottosegretario si intende accolta. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,20.